



Bruxelles, 22 marzo 2019
(OR. en)

7666/19

Fascicoli interistituzionali:
2019/0057(NLE)
2019/0060(NLE)

FRONT 113
COWEB 49

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina - Adozione Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. Il 9 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina.

2. L'obiettivo dell'accordo sullo status, in base all'articolo 54, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹ è autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare, l'Agenzia può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

3. Il progetto di accordo sullo status è stato siglato dalla Commissione e dalla Bosnia-Erzegovina l'11 gennaio 2019. Il 28 febbraio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status².
4. Il 4 marzo 2019, sulla base di una procedura di approvazione tacita, le delegazioni hanno confermato il loro accordo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sullo status con la Bosnia-Erzegovina.

¹ GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

² Docc. 7035/19 +ADD1 e 7036/19+ADD1.

5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio³; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
6. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁴; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
8. È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni comuni accluse.
9. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio, in una delle prossime sessioni, di:
 - a) adottare, tra i punti "A", la decisione che autorizza la firma dell'accordo corredata delle dichiarazioni comuni accluse. I testi della decisione e dell'accordo, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano rispettivamente nei documenti 7195/19 e 7196/19;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale;

³ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- c) decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 7197/19.
-